

Regolamento sulla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e dei comitati di vigilanza dei concorsi pubblici, per il reclutamento di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, dei collaboratori ed esperti linguistici e dei dirigenti.

Indice

<i>Art. 1 - Ambito d'applicazione</i>	1
<i>Art 2 - Compenso base commissioni esaminatrici</i>	1
<i>Art. 3 - Compenso integrativo commissioni esaminatrici</i>	2
<i>Art. 4 - Limiti massimi</i>	2
<i>Art. 5 - Comitato di vigilanza/personale di vigilanza</i>	2
<i>Art. 6 - Concorsi a tempo determinato</i>	3
<i>Art. 7 - Disposizioni finali</i>	3

Art. 1 - Ambito d'applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici e dei comitati di vigilanza dei concorsi pubblici, per il reclutamento di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, dei collaboratori ed esperti linguistici e dei dirigenti presso l'Università degli Studi dell'Aquila secondo le previsioni del D.P.C.M. 24.04.2020 e dell'art. 1-ter del D.L. 23 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.
2. I compensi per i componenti delle commissioni determinati dal presente regolamento si applicano ai membri esterni in ragione dell'attività svolta.

Art 2 - Compenso base commissioni esaminatrici

1. A ciascun componente esterno delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale di cui al presente regolamento, viene corrisposto un compenso base differenziato come segue:
 - a. euro 500,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici delle selezioni per il reclutamento di personale appartenente alla categoria B1;
 - b. euro 1.600,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici delle selezioni per il reclutamento di personale appartenente alle categorie B3 e C;
 - c. euro 1.800,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici delle selezioni per il reclutamento di personale appartenente alle categorie D ed EP;
 - d. euro 2.000,00 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.
2. I compensi di cui al precedente comma sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse, qualora non si tratti di personale in servizio presso l'Ateneo.
3. Ai membri aggregati alle commissioni esaminatrici, qualora non si tratti di personale in servizio presso

l'Ateneo, è dovuto il compenso di cui al comma 1, ridotto del cinquanta per cento nonché il compenso integrativo per ciascun candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 3.

Art. 3 - Compenso integrativo commissioni esaminatrici

1. A ciascun componente esterno delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto un compenso integrativo nella misura così determinata:
 - a. euro 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive per il reclutamento di personale appartenente alla categoria B1;
 - b. euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per il reclutamento di personale appartenente alle categorie B3 e C;
 - c. euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per il reclutamento di personale appartenente alle categorie D ed EP e di qualifica dirigenziale.
2. I compensi di cui ai punti b. e c. del precedente comma, sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami.
3. I compensi di cui al comma primo del presente articolo sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse, qualora non si tratti di personale in servizio presso l'Ateneo.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del presente Regolamento.

Art. 4 - Limiti massimi

1. I compensi di cui agli articoli 2 e 3 non possono eccedere, cumulativamente, 6.500,00 euro per i concorsi per il reclutamento di personale appartenente alle categorie B e C; 8.000,00 euro per quelli relativi al reclutamento di personale appartenente alle categorie D ed EP e 10.000,00 euro per i concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.
2. I limiti massimi di cui al precedente comma sono aumentati del dieci per cento per i presidenti, nonché ridotti del venti per cento per il segretario e per i membri aggiunti, qualora non si tratti di personale in servizio presso l'Ateneo, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al cinquanta per cento del compenso base di cui all'art. 2.

Art. 5 - Comitato di vigilanza/personale di vigilanza

1. Il Direttore Generale, con proprio decreto, può nominare un comitato di vigilanza/personale di vigilanza individuato tra il personale in servizio presso questo Ateneo al fine di supportare la Commissione esaminatrice nell'espletamento delle prove.
2. Qualora le prove vengano espletate in più aule, per ogni aula viene nominato un comitato di vigilanza con l'individuazione di un Coordinatore a cui la Commissione dovrà fare riferimento.
3. L'ammontare del compenso eventualmente spettante al coordinatore e ai componenti del comitato di vigilanza è stabilito ai sensi della normativa vigente.
4. Qualora pervenga la richiesta di affiancamento di un Tutor da parte di un candidato che ne abbia titolo secondo la normativa vigente, può essere nominata una unità di personale con il compito di coadiuvare il candidato medesimo durante l'espletamento delle prove.

Al Tutor, in considerazione della peculiarità dell'attività prestata, per ogni giorno di presenza di svolgimento delle prove spetta un compenso il cui ammontare è stabilito all'interno del Regolamento di disciplina degli incarichi conferiti direttamente dall'Università degli Studi dell'Aquila al proprio personale tecnico-amministrativo.

Art. 6 - Concorsi a tempo determinato

1. Nel caso di concorsi per il reclutamento di personale a tempo determinato il compenso base di cui all'art. 2 del presente Regolamento è confermato nei concorsi per il reclutamento di Dirigenti mentre è ridotto a un terzo per le altre procedure previste dal medesimo articolo.
2. In caso di finanziamento esterno, il compenso di cui al precedente comma graverà sul finanziamento medesimo ove la relativa spesa sia ammissibile. In caso contrario, non sarà riconosciuto alcun compenso.

Art. 7 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di pubblicazione sul sito ufficiale dell'Università degli Studi dell'Aquila.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda al D.P.C.M. 24.04.2020 "*Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici e della commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)*".